

# CONTRATTO QUADRO

---

Approvvigionamento di prodotti petroliferi

# Indice

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali .....	4
Articolo 2 – Definizioni.....	4
Articolo 3 – Oggetto del Contratto .....	6
Articolo 4 – Consegna .....	6
Articolo 5 – Quantità e qualità .....	6
Articolo 6 – Proprietà .....	7
Articolo 7 – Ispezioni .....	7
Articolo 8 – Oneri.....	8
Articolo 9 – Prezzo di acquisto e fatturazione.....	8
Articolo 10 – Modalità di pagamento.....	10
Articolo 11 – Mezzo di trasporto.....	10
Articolo 12 – Cessione del contratto e del credito.....	10
Articolo 13 – Assicurazione .....	11
Articolo 14 – Comunicazioni .....	11
Articolo 15 – Salute sicurezza e ambiente.....	11
Articolo 16 – Violazione del Contratto .....	11
Articolo 17 – Requisiti e obblighi .....	12
Articolo 18 – Riservatezza .....	13
Articolo 19 – Forza maggiore.....	13
Articolo 20 – Risoluzione.....	14
Articolo 21 – Registrazione .....	14
Articolo 22 – Foro competente.....	14
Articolo 23 – Tutela dei dati personali .....	14
Allegati .....	15

## CONTRATTO QUADRO

### Tra

Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito “D.lgs. n. 79/99”), con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, nelle sue funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano in persona dell’Ing. Paolo Vigevaro Presidente e Amministratore Delegato (di seguito l’“Acquirente” e/o AU/OCSIT);

e

La società: ..... con sede legale in: ....., Via: ..... e sede operativa in: ....., Via: ....., P.IVA o C.F. n°: ....., nella persona di: ....., munito di idonei poteri in forza di: ..... (di seguito “Venditore”);

(di seguito l’Acquirente e il Venditore congiuntamente le “Parti” e ciascuna di esse la “Parte”).

### PREMESSO CHE

- la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., in attuazione dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 79/99, ha costituito la società Acquirente Unico S.p.A. della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (di seguito Decreto) che ha recepito la Direttiva UE 2009/119/CE, che impone agli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di prodotti petroliferi, al fine di assicurarne la disponibilità in caso di crisi di approvvigionamento ha istituito l’Organismo centrale di stoccaggio Italiano (di seguito OCSIT);
- le funzioni dell’OCSIT sono quelle di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano approvato dal Ministero dello sviluppo economico;

- il medesimo Decreto al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell’approvvigionamento petrolifero ha attribuito le funzioni e le attività di OCSIT ad Acquirente Unico S.p.A.;
- con il presente accordo, l'Acquirente intende acquistare prodotti petroliferi, al fine di assolvere ai compiti ad esso affidati ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali**

Il presente Contratto Quadro disciplina i rapporti che intercorreranno fra le Parti relativamente agli acquisti di prodotti petroliferi che potranno essere conclusi mediante la sottoscrizione dei contratti individuali (di seguito i “Contratti Individuali”) di volta in volta stipulati a seguito dell’aggiudicazione delle gare che verranno indette dall’Acquirente. Un facsimile di Contratto Individuale è qui allegato come Allegato 1.

Il Contratto Quadro e ciascun Contratto Individuale costituiscono un unico contratto tra le Parti (di seguito il “Contratto”) e le Parti non avrebbero concluso i Contratti Individuali ove fosse stato altrimenti.

Il presente Contratto Quadro definisce i termini e le condizioni generali per l’acquisto di prodotti petroliferi, le cui clausole regolano i diritti e gli obblighi delle Parti del Contratto Individuale.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.

### **Articolo 2 – Definizioni**

Tutti i termini e le espressioni con l’iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato di seguito indicato:

**Aggiudicazione:** indica l’individuazione, da parte dell'Acquirente, dei fornitori per la stipula dei contratti oggetto della gara indetta mediante l’invio di lettera per la presentazione dell’offerta.

**Avviso:** indica il documento pubblicato sul sito internet di OCSIT con il quale l'Acquirente ha avviato le procedure di selezione di fornitori per la stipula di Contratti individuali per l’approvvigionamento di prodotti petroliferi. La data di pubblicazione e gli elementi identificativi dell’Avviso vengono di volta in volta riportati nel Contratto Individuale.

**Controstallia:** indica il tempo eccedente le stallie, intese come tempo (in ore) previsto nel contratto di noleggio della nave per ultimare le operazioni di carico/scarico.

**Data di Aggiudicazione:** indica la data in cui l’Acquirente rende disponibile/comunica

l'Aggiudicazione al Venditore.

**Momento di Consegna:** indica per le consegne:

- via mare, il momento del passaggio del Prodotto dalla flangia di collegamento del collettore di bordo con le manichette e/o i bracci di ricezione del terminale del deposito (DAP vedi INCOTERMS 2010);
- via autobotte e via ferrocisterna, il momento del passaggio dei Prodotti dalla flangia di collegamento tra il mezzo e le tubazioni di ricezione del deposito;
- via oleodotto, il momento del passaggio alla flangia di connessione in ingresso del deposito;
- in stock transfer, le ore 00.00 del giorno in cui il Venditore e l'Acquirente avranno concordato che dovrà avvenire lo stock transfer, come risulterà dalla corrispondenza all'uopo scambiata e dalla registrazione della nota peso sui registri di conto deposito

**Data di Pagamento:** indica il quinto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della fattura (a mezzo fax o PEC - posta elettronica certificata).

**Delivered At Place (DAP):** indica la modalità di consegna del Prodotto così come disciplinata dalle regole Incoterms (versione 2010).

**Depositaria:** indica la Persona giuridica che ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità del deposito indicato da AU/OCSIT al Venditore;

**Giorno Lavorativo:** indica ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma.

**Mese:** indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese stesso.

**Periodo di consegna:** indica il periodo temporale, riportato nel Contratto Individuale, in cui il Venditore deve consegnare il prodotto nell'impianto di stoccaggio indicato nella documentazione di gara ed entro cui ricade il Momento di Consegna.

**Periodo di Formazione del Prezzo:** indica l'intervallo temporale, in giorni, da considerare per il calcolo del prezzo di acquisto. Tale periodo è indicato nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

**Prezzo di acquisto:** indica il prezzo, espresso in euro/tonnellata, determinato applicando la formula riportata nella documentazione di gara e nel Contratto.

**Procedura quali-quantitativa:** indica il documento allegato al presente Contratto relativo ai controlli di quantità/qualità dei prodotti.

**Prodotti:** indica i prodotti petroliferi oggetto d'acquisto da parte di AU/OCSIT.

**Quantità Aggiudicata:** indica la quantità assegnata alla controparte in esito alla procedura

concorsuale e riportata nel Contratto Individuale.

**Quantità Accertata:** indica la quantità misurata e registrata dalla Depositaria a seguito degli accertamenti fiscali.

**Regolamento Operativo:** insieme delle procedure, caratteristiche del singolo deposito, relative all'operatività del deposito stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accettazione navi, controstallie, allineamento peso- volume, specifiche qualità prodotto.

**Schede di sicurezza:** indica i documenti legali in cui vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente relativamente all'uso e alla manipolazione dei prodotti chimici.

**Short List:** elenco redatto da AU/OCSIT in cui sono presenti tutte le società ritenute idonee in esito al processo di prequalifica disciplinato da AU/OCSIT stesso.

**Specifiche dei prodotti:** indica le caratteristiche dei Prodotti di cui alle norme richiamate nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

**Stock Transfer:** indica un passaggio di proprietà che presuppone l'assenza di una movimentazione fisica del prodotto, trattandosi di un passaggio contabile dal conto deposito del Venditore al conto deposito dell'Acquirente.

**Verbale di Accertamento Fiscale:** indica il documento fiscale rilasciato dalla Depositaria a seguito delle attività di verifica quantitativa del Prodotto in serbatoio.

Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

### Articolo 3 – Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è l'acquisto di Prodotti da parte di AU/OCSIT.

### Articolo 4 – Consegna

I Prodotti saranno consegnati dal Venditore in modalità DAP e/o in Stock Transfer presso l'impianto di stoccaggio indicato da AU/OCSIT nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

### Articolo 5 – Quantità e qualità

Per tutte le tipologie di approvvigionamento, gli accertamenti in termini di quantità e qualità saranno effettuati in base a quanto previsto nella Procedura quali-quantitativa.

Il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti:

- alla quantità aggiudicata comunque rientrante nei limiti di tolleranza di cui al Contratto Individuale
- con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti di specifica di cui al Contratto Individuale integrato dal Regolamento Operativo, nonché le relative schede di sicurezza.

Sarà cura del Venditore, nel caso di variazioni delle schede di sicurezza, comunicare tempestivamente all'Acquirente la variazione ed inviare le schede aggiornate.

Il Venditore dichiara che le sostanze contenute nei Prodotti rispondono agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), e quindi sono state registrate entro i termini previsti dal Regolamento dal Venditore stesso o da altri soggetti a monte nella catena di approvvigionamento. Il/i numero/i di registrazione è/sono riportato/i nella/e scheda/e di sicurezza.

Nel caso in cui le Parti nomineranno, di comune accordo, un ispettore indipendente, i cui costi saranno ripartiti al 50%, i risultati accertati sono vincolanti, salvo in caso di frode o di errore manifesto.

In caso di non conformità del Prodotto alle specifiche stabilite, AU/OCSIT ha il diritto di rifiutare la consegna del Prodotto. Nel caso in cui il Venditore fosse tenuto ad effettuare una nuova consegna a seguito del rifiuto da parte di AU/OCSIT, il prezzo di vendita che si applicherà al nuovo Prodotto è il medesimo prezzo che si sarebbe applicato al prodotto sostituito.

Resta a carico del Venditore ogni onere conseguente alla consegna di Prodotto non conforme a quanto previsto nel Contratto Individuale, pertanto ad AU/OCSIT è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti del Venditore.

## Articolo 6 – Proprietà

AU/OCSIT acquisterà la proprietà del prodotto al Momento di Consegna.

Con la vendita in stock transfer il passaggio di proprietà del Prodotto e il trasferimento del rischio avverranno nel serbatoio in cui il Prodotto stesso è contenuto senza alcuna movimentazione fisica al Momento di Consegna.

Per effetto dello stock transfer si determina un trasferimento contabile del quantitativo oggetto della vendita, dal conto deposito del Venditore al conto deposito dell'Acquirente.

Avvenuto il passaggio di proprietà, qualsiasi rischio e responsabilità, anche relativi a danni causati a beni o persone dai Prodotti, passerà dal Venditore all'Acquirente, sempreché l'evento dannoso non sia imputabile al Venditore od a soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscano per conto dello stesso.

## Articolo 7 – Ispezioni

AU/OCSIT può richiedere di partecipare, tramite un Ispettore in qualità di osservatore, a proprie spese e rischio, alle operazioni di carico. Il Venditore non potrà irragionevolmente negare il proprio consenso a tale richiesta.

Alla scarica, i campionamenti e le analisi quali/quantitative saranno svolte conformemente a quanto previsto nella Procedura quali-quantitativa.

## Articolo 8 – Oneri

È responsabilità del Venditore fornire la documentazione necessaria alle competenti autorità doganali al porto di consegna. AU/OCSIT non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali costi generati dalla mancanza di documentazione.

Per quanto concerne le condizioni marittime e gli eventuali oneri (controstallie, ecc.) si rinvia al Regolamento Operativo contenuto nel Contratto Individuale e pertanto il Venditore si dovrà attenere al Regolamento Operativo del deposito ove viene consegnato il Prodotto.

È onere del Venditore rilasciare a richiesta di AU/OCSIT un'attestazione sul corretto svolgimento dei processi derivanti dal Contratto ai sensi della legge n° 262 del 2005.

## Articolo 9 – Prezzo di acquisto e fatturazione

La definizione del Prezzo di Acquisto e la formula per la sua determinazione sono riportate nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

Il prezzo di acquisto, espresso in euro/tonnellata per il Prodotto, al netto dell'accisa e dell'I.V.A., sarà calcolato con la seguente metodologia di calcolo:

$$\text{Prezzo di acquisto} = [(P + X) / C] \times \delta_{\text{rif Platts}} / \delta_{15^{\circ}\text{C}}$$

dove:

P = Media aritmetica delle quotazioni espresse in USD/tonn HIGH riportate alla voce CIF Med (Genova/Lavera) effettivamente pubblicate dal Platts European Marketscan relative al Periodo di Formazione del Prezzo arrotondata alla seconda cifra decimale per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

Le quotazioni saranno quelle riportate alle seguenti voci:

Prem Unl 10ppm	per la benzina super senza piombo	[Platts code:AAWZB00]
10ppm ULSD	per il gasolio autotrazione	[Platts code:AAWYZ00]
Gasoil 0,1%	per il gasolio riscaldamento	[Platts code:AAVJJ00]
Jet	per il Jet fuel	[Platts code:AAZBN00]
Fuel Oil 1%	per l'olio combustibile BTZ	[Platts code:PUAAJ00]
Fuel Oil 3,5%	per l'olio combustibile ATZ	[Platts code:PUAAY00]

X = sconto o premio aggiudicato nella gara in USD/tonn.

C = Media aritmetica dei cambi quotidiani euro/USD (espressi con quattro cifre decimali) fissati dalla Banca Centrale Europea ed effettivamente disponibili nel Periodo di Formazione del Prezzo (Bloomberg code EUCFUSD index). Tale media sarà espressa con quattro cifre decimali

arrotondando per difetto (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

$\delta_{\text{rif Platts}}$  = densità di riferimento del Platts (0,755 kg/lt per la benzina, 0,845 kg/lt per il gasolio, 0,800 kg/lt per il jet fuel).

$\delta_{15^{\circ}\text{C}}$  = densità del prodotto accertata alla consegna.

Il valore così determinato sarà riportato con due cifre decimali arrotondandolo per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

Il prezzo finale, espresso in euro/tonnellata, sarà applicato alla quantità in peso riportata nella documentazione fiscale emessa dalla Depositaria.

Il prezzo sarà assoggettato all'I.V.A. in vigore.

Nel caso in cui la formula di determinazione del Prezzo di Acquisto faccia riferimento a quotazioni giornaliere nel Periodo di Formazione del Prezzo, e al momento del calcolo del Prezzo di Acquisto tali quotazioni siano disponibili per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo, il Venditore dovrà emettere un'unica fattura. In tale ipotesi il Prezzo di Acquisto sarà calcolato applicando la formula riportata sopra per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo.

Il Venditore calcolerà e comunicherà il Prezzo di Acquisto ad AU/OCSIT, che lo verificherà entro due giorni lavorativi. A seguito della determinazione condivisa con AU/OCSIT del Prezzo di Acquisto, il Venditore emetterà la relativa fattura maggiorata dell'IVA di legge.

Nel caso, invece, in cui la formula di determinazione del Prezzo di Acquisto faccia riferimento a quotazioni giornaliere nel Periodo di Formazione del Prezzo, e al momento del calcolo del Prezzo di Acquisto tali quotazioni siano disponibili solo per una parte del suddetto Periodo di Formazione del Prezzo, sono previste due fatturazioni, una in acconto e una a conguaglio. Il prezzo in acconto sarà calcolato applicando la formula riportata sopra per i giorni del Periodo di Formazione del Prezzo in cui le suddette quotazioni sono disponibili. Il Venditore comunicherà il prezzo calcolato in acconto ad AU/OCSIT, che lo verificherà entro due giorni. A seguito della determinazione condivisa con AU/OCSIT del prezzo calcolato in acconto, il Venditore emetterà la relativa fattura maggiorata dell'IVA di legge. Il prezzo calcolato a conguaglio sarà determinato applicando la formula sopra riportata per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo. Il Venditore comunicherà il prezzo calcolato a conguaglio ad AU/OCSIT, che lo verificherà entro due giorni lavorativi. A seguito della determinazione condivisa con AU/OCSIT del prezzo a conguaglio, il Venditore calcolerà l'importo a conguaglio ed emetterà la fattura di conguaglio/nota credito per un importo pari al saldo tra l'importo calcolato in acconto e l'importo calcolato a conguaglio.

Le fatture emesse saranno inoltrate tramite posta, e saranno anticipate via email, preferibilmente, posta elettronica certificata:

**Acquirente Unico S.p.A.**

**Via Guidubaldo Dal Monte 45, 00197 Roma**

**Codice fiscale e Partita IVA: 05877611003**

**e-mail: *Au-amministrazione@acquireneteunico.it***

**e-mail PEC: *Fornitori-AU@pec.acquirenteunico.it***

La fattura indicherà il prezzo del Prodotto che sarà quello sopra definito maggiorato dell'IVA.

L'IVA sarà quella in vigore al momento della fatturazione.

La fattura dovrà contenere tutti gli elementi indicativi della consegna ed in particolare:

- il Prodotto e la quantità accertata
- la densità a 15 gradi centigradi in aria;
- la posizione doganale;
- l'impianto ed il metodo di consegna;
- il prezzo unitario.

Non saranno corrisposti gli importi derivanti dalle eventuali quantità accertate eccedenti i limiti massimi di tolleranza sulla quantità aggiudicata come riportati nel Contratto Individuale.

### **Articolo 10 – Modalità di pagamento**

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato per l'intero importo in Euro.

AU/OCSIT, provvederà ad effettuare il pagamento delle fatture di cui al precedente articolo con valuta fissa per il beneficiario, entro 5 giorni dalla data di ricezione (a mezzo fax o, preferibilmente, posta elettronica certificata), da parte di AU/OCSIT, della fattura del Venditore.

Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n°11 non saranno accettati dal Venditore pagamenti con valuta antergata.

I pagamenti in scadenza di Domenica o Lunedì bancario non lavorativo verranno effettuati il primo giorno bancario lavorativo successivo. I pagamenti in scadenza di Sabato o qualsiasi altro giorno bancario non lavorativo verranno effettuati l'ultimo giorno bancario lavorativo precedente.

Eventuali pagamenti ricevuti in ritardo daranno luogo all'automatica applicazione di interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 9/10/2002 n° 231 così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 9/11/2012 n° 192 con relativa emissione di nota debito.

### **Articolo 11 – Mezzo di trasporto**

Il Venditore ha la totale responsabilità dell'intero processo di trasporto e dei rischi ad esso associato. In particolare, il Venditore verificherà qualsiasi vincolo o restrizione presente al terminale di scarico che gli saranno segnalate da AU/OCSIT.

### **Articolo 12 – Cessione del contratto e del credito**

Al Venditore non è consentito cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi di cui al Contratto senza il consenso scritto da parte di AU/OCSIT.

Nel caso in cui fosse dato il consenso scritto e ovunque avvenga tale assegnazione, la parte cedente rimarrà responsabile in solido con il cessionario per il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti dal Contratto.

Il cessionario dovrà comunque essere uno dei Venditori abilitati presenti nella Short List dei Venditori.

### **Articolo 13 – Assicurazione**

I costi e la responsabilità in merito all'assicurazione, sia contro i rischi derivanti dal trasporto del prodotto in mare sia contro qualsiasi altro rischio, resteranno a carico del Venditore fino al Momento di consegna del Prodotto.

### **Articolo 14 – Comunicazioni**

Se non diversamente specificato, tutte le comunicazioni tra le Parti saranno considerate valide se presentate in forma scritta, inviate via posta elettronica certificata, fax o posta ordinaria e consegnate all'altra Parte agli indirizzi specificati nel Contratto Individuale.

Ogni modifica in riferimento a contatti o indirizzi dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte con le medesime modalità su indicate.

### **Articolo 15 – Salute sicurezza e ambiente**

Le Parti perseguono l'obiettivo dell'eccellenza nella gestione degli aspetti di Salute, Sicurezza e Protezione dell'Ambiente.

Per tutte le consegne all'impianto di stoccaggio nominato da AU/OCSIT, il Venditore garantisce, per se stesso e per i suoi rappresentanti, tra cui il personale della società di trasporto, di rispettare le politiche di salute, sicurezza e ambiente e soprattutto le politiche in materia di salute, sicurezza e ambiente adottate dal terminale di scarico che gli verranno inviate da AU/OCSIT.

AU/OCSIT si riserva di effettuare durante la vigenza del Contratto controlli sul rispetto da parte del Venditore e del terzo da quest'ultimo garantito, della normativa in materia di salute, sicurezza e ambiente e soprattutto delle politiche in materia di salute, sicurezza e ambiente adottate dal terminale di scarico.

### **Articolo 16 – Violazione del Contratto**

Il Venditore avrà l'obbligo di comunicare per iscritto ad AU/OCSIT, al verificarsi dell'evento, in merito a qualsiasi impedimento, previsto e non, che renda impossibile il normale esercizio degli obblighi sanciti dal presente Contratto. Entro le 24 (ventiquattro) ore successive dal verificarsi dell'evento, il Venditore invierà una relazione dettagliata delle cause e delle possibili conseguenze circa l'impossibilità di rispettare gli obblighi previsti.

Data la natura strategica di sicurezza nazionale delle attività di AU/OCSIT, in caso di dolo o colpa grave che comportino eventuali violazioni del Contratto da parte del Venditore o da Terzi ad esso riconducibili, rispetto agli obblighi e gli impegni assunti tali da rendere impossibile l'esercizio degli obblighi ed impegni stessi, senza pregiudizio, e in aggiunta al diritto di AU/OCSIT di intraprendere azioni specifiche e/o pretendere il risarcimento integrale di tutti i danni, AU/OCSIT ha il diritto di chiedere al Venditore, che pagherà alla prima richiesta una penale pari allo 0,5% del prezzo di vendita di cui al Contratto Individuale. La penale non limita in alcun modo l'obbligo del Venditore di risarcire AU/OCSIT da tutti gli eventuali danni subiti e da qualsiasi pretesa eventualmente avanzata da Terzi.

Tale penale sarà fatturata da AU/OCSIT al Venditore. Inoltre, AU/OCSIT si riserva il diritto di risolvere ipso iure il Contratto Individuale.

Il Venditore riconosce di dover garantire ad AU/OCSIT la quantità e la qualità del Prodotto di cui al Contratto Individuale. Pertanto, nel caso in cui il Venditore non fosse in grado di rendere disponibile tutto o parte del quantitativo di Prodotto della qualità di cui al Contratto Individuale, esso sarà ritenuto responsabile per il pagamento di qualsiasi onere imposto ad AU/OCSIT dalla legislazione vigente.

### **Articolo 17 – Requisiti e obblighi**

Il Venditore e AU/OCSIT dichiarano di aver adottato un “Modello di Organizzazione gestione e controllo” (anche “Modello 231”), che include il Codice Etico, in riferimento al D.Lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Venditore dichiara mediante la sottoscrizione del presente Contratto che il proprio Modello 231 prescrive garanzie almeno pari a quelle previste nelle Linee guida e nel codice Etico adottate da AU/OCSIT, pertanto, sulla base di tale presupposto ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra Parte per l'intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del proprio Modello 231 e del proprio Codice Etico e in ogni caso a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità ai fini del D.Lgs. 231/01 dell'altra parte contraente. Inoltre ciascuna Parte si impegna a operare nel rispetto delle leggi Anti-Corruzione ove applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il D.Lgs. 231/01, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l' UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto il Venditore, sempre alla sottoscrizione del presente Contratto, ha facoltà di dichiarare di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui alle Linee guida e al Codice Etico adottato da AU/OCSIT mediante la sottoscrizione dell'apposito allegato n 5

Ciascuna Parte si impegna a mantenere indenne e manlevata l'altra parte da qualsiasi danno, costo, onere, spesa perdita che dovesse derivare da una violazione degli obblighi di cui al presente art. 17. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituirà inoltre grave inadempimento

contrattuale e legittimerà la parte adempiente a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

### **Articolo 18 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali, tutte le informazioni riservate ricevute in relazione al presente Contratto ( di seguito “Informazioni Riservate”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate . Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate e di impedire la loro rivelazione, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma di legge o di regolamento ovvero in provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità.

Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo resteranno in vigore sino ai 3 anni successivi alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi causa dovuta del presente Contratto.

### **Articolo 19 – Forza maggiore**

#### **Definizione**

Con l’espressione “Forza Maggiore” si intende ogni evento, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca (Parte Interessata), al di fuori del controllo delle Parti, non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, fino a quando perduri la causa di Forza Maggiore, l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i requisiti di cui al precedente capoverso costituiscono causa di Forza Maggiore le seguenti cause:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi, fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere nazionale;
- adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non dipendenti da cause imputabili alla Parte interessata dall’evento.

#### **Obblighi e responsabilità della Parte Interessata:**

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel Contratto, nonché per qualunque danno o perdita subiti dall’altra parte, nella misura in cui il mancato adempimento sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista essa.

In ogni caso la predetta Parte Interessata sarà tenuta:

1. adoperarsi per quanto nelle proprie possibilità, per limitare effetti negativi dell'evento di cui al precedente capoverso al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi derivanti dal Contratto;
2. comunicare all'altra parte in maniera tempestiva:
  - il verificarsi dell'evento di cui sopra fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì, qualora sia possibile stimarlo, il tempo necessario per porvi rimedio;
  - lo sviluppo di tale evento fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;
  - la cessazione dell'evento medesimo.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza, per un periodo superiore a 15 giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per l'esecuzione del Contratto, nell'ottica del contemperamento dei reciproci interessi e della riduzione al minimo delle conseguenze economiche pregiudizievoli.

Qualora la causa di forza maggiore perdurasse per un periodo superiore ad un mese, ciascuna delle Parti avrà comunque facoltà di risolvere il Contratto senza che possa essere a questa imputata responsabilità alcuna.

## **Articolo 20 – Risoluzione**

AU/OCSIT si riserva il diritto di rescindere il Contratto in caso di fallimento, insolvenza, accordo con i creditori o qualsiasi altro procedimento in materia di leggi fallimentari che interessi il Venditore. In tale caso verrà data comunicazione scritta al Venditore.

## **Articolo 21 – Registrazione**

In ordine alle disposizioni contenute nel DPR n. 634 del 26/10/1972 e successive modificazioni, il presente accordo verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne avrà interesse, essendo soggetti ad I.V.A. i compensi previsti.

## **Articolo 22 – Foro competente**

Ogni controversia derivante o comunque connessa con il Contratto sarà deferita in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.

## **Articolo 23 – Tutela dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, scambiati al fine della stipula del Contratto, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 196 del

2003 e relative disposizioni integrative, modificative ed attuative. L'informativa sul trattamento dati delle Parti è pubblicata sui propri siti internet.

### **Allegati**

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: Modello del Contratto Individuale corredato dal Regolamento Operativo

Allegato 2: Procedura quali-quantitativa

Allegato 3: Schede di sicurezza prodotti e numero registrazione REACH

Allegato 4: Specifiche prodotti

Allegato 5: Dichiarazione modello 231

Letto approvato e sottoscritto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Per il Venditore

\_\_\_\_\_  
Per Acquirente Unico

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Articolo 4 – Consegna, Articolo 5 – Quantità e qualità, Articolo 6 – Proprietà, Articolo 7 – Ispezioni, Articolo 8 – Oneri, Articolo 9 – Prezzo di acquisto e fatturazione, Articolo 11 – Mezzo di trasporto, Articolo 12 – Cessione del contratto e del credito, Articolo 13 – Assicurazione, Articolo 15 – Salute sicurezza e ambiente, Articolo 16 – Violazione del Contratto, Articolo 17 - Requisiti e obblighi, Articolo 18 -Riservatezza, Articolo 19 – Forza maggiore, Articolo 20 – Risoluzione, Articolo 22 – Foro competente

Letto approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_  
Per il Venditore

Roma, lì \_\_\_\_\_